



## Sommario

*Le novità per il settore agricolo nella Legge di Stabilità e nel Decreto Crescita..... 1*

## SPECIALE LEGISLAZIONE E FISCO

### Le novità per il settore agricolo nella Legge di Stabilità e nel Decreto Crescita

#### LEGGE DI STABILITA'

La Legge di Stabilità 2013, approvata in via definitiva il 20 dicembre 2012 dalla Camera, determina il bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2013-2015.

Il provvedimento, nella versione finale, è composto da un solo articolo con 560 commi e contiene disposizioni inerenti svariate materie: scelte macroeconomiche, infrastrutture, finanziamenti.

Diverse sono le novità che riguardano anche il settore agricolo e che possono essere così riassunte:

#### Redditi dei terreni

Per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario, ai soli fini delle imposte sui redditi, andranno rivalutati di un ulteriore 15% ovvero del 5%, in caso di terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, Dlgs n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola.

L'incremento va applicato all'importo risultante dalla rivalutazione dell'80% per i redditi dominicali e del 70% per quelli agrari, già ordinariamente applicata. Ai fini della determinazione dell'acconto per il 2013, la disposizione in commento dispone che i contribuenti devono tenere conto della rivalutazione incrementata.

#### Gasolio agricolo

La norma, come si evince chiaramente anche dalle relazioni di accompagnamento, dispone che a decorrere dall'anno 2013, al fine di poter usufruire dell'applicazione dell'accisa ridotta per i carburanti utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, le regioni dovranno utilizzare i dati inseriti all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) e nel fascicolo aziendale gestito dall'Agenzia) per le erogazioni in agricoltura (Agea). La norma dispone che la determinazione dei quantitativi di gasolio agevolato da immettere nell'impiego deve rispettare quelli indicati nei fascicoli degli agricoltori, con la conseguenza che in futuro, stante la previsione di detti controlli stringenti, si realizzerà una contrazione del 5% del consumo di carburante agevolato. A decorrere dall'1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato sono rilevabili dal decreto 26/02/2002 del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20/3/2002 e sono ridotti del 5%, mentre per il solo anno 2013 la riduzione sarà del 10%.

**Rivalutazione terreni e quote societarie.** Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni agricoli suscettibili di edificabilità e delle quote societarie. Ora le date da tenere in considerazione sono:

- il 1 gennaio 2013 per il possesso dei beni,
- il 30 giugno 2013 per la redazione della perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva.

Non cambiano le regole di base quali, ad esempio, la misura dell'imposta sostitutiva dovuta, sempre nella percentuale del 2% in relazione alle partecipazioni non qualificate e del 4% in relazione alle partecipazioni qualificate e ai terreni.

E' possibile beneficiare della compensazione dell'imposta sostitutiva versata per precedenti rivalutazioni dello stesso immobile (DI 70/2011 – art. 7 c.2 lettera ee)

### **Società agricole**

Il comma 1093, dell'art. 1, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) disponeva che le società di persone (sas e snc), le società a responsabilità limitata e le società cooperative (con esclusione delle Spa), con qualifica di società agricola, di cui all'art. 2, Dlgs n. 99/2004, potessero optare per la tassazione basata sui redditi fondiari, di cui all'articolo 32 del Tuir.

Con la nuova legge di Stabilità, invece, il legislatore abroga dal 2015 (non più dal 2013) questo regime opzionale, riportando queste società tra quei soggetti che determinano il proprio reddito ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Tuir (reddito d'impresa). E, contestualmente, abroga, sempre dal 2015, il regime (introdotto col comma successivo, il 1094), che consente la tassazione forfetizzata del reddito anche per le società costituite da imprenditori agricoli, non necessariamente professionali (Iap), che esercitano "esclusivamente" attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Permane la tassazione fondiaria, quale regime "naturale", per gli imprenditori individuali, gli enti non commerciali e, soprattutto, le società semplici.

Le opzioni previste dai commi 1093 e 1094 dell'articolo 1, non saranno più esercitabili a decorrere dal periodo d'imposta 2015 (per i soggetti con periodo d'imposta solare), con la conseguenza che, anche chi avrà effettuato tale scelta a ridosso del 2015 (per esempio per l'esercizio 2014), ancorché la scelta abbia valenza per un triennio, dovranno rientrare nella tassazione secondo di criteri previsti per il reddito d'impresa, a decorrere da tale periodo d'imposta (2015). Un successivo decreto ministeriale potrà dettare le regole per il passaggio di regime.

### **Quote latte**

Viene riassegnata ad Agea il compito di riscossione forzata delle multe latte non pagate. Agea si avvarrà per il recupero dei debiti di Equitalia e Gdf.

## **LEGGE SVILUPPO BIS**

Il decreto legge n. 179/2012, denominato "Decreto Crescita 2.0" è entrato in vigore lo scorso 19 dicembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La sua conversione in legge ha determinato alcune novità.

Ecco le principali inerenti l'agricoltura:

### **Elenco clienti e fornitori**

Per rendere più efficienti le attività di controllo sulla rintracciabilità dei prodotti agricoli alimentari, dovranno inviare l'elenco clienti e fornitori anche i produttori agricoli esonerati dall'Iva, cioè quelli con un volume d'affari non superiore a 7mila euro (art. 36, comma 8-bis, DI 179/2012). Quindi, dovranno iniziare a tenere un'apposita contabilità, ai fini dell'invio di questa comunicazione annuale. Entro fine gennaio l'Agenzia delle Entrate comunicherà i tempi e i modi per far fronte alla scadenza.

### **Cessione prodotti agro-alimentari**

In sede di conversione in legge sono state introdotte alcune modifiche all'art.62 DL n. 1/2012:

-è stato stabilito che i contratti conclusi tra imprenditori agricoli, non costituiscono cessioni ai sensi dell'art. 62, DL n. 1/2012 (comprese le cooperative che operano sia a valle per le quali già

sussisteva già l'esonero sia a monte della compagine sociale agricola, ad esempio che acquistano per conto dei soci e poi rivende agli stessi i prodotti agricoli). Di conseguenza tali contratti non sono soggetti all'obbligo della forma scritta né agli specifici termini per il pagamento dei corrispettivi;

-è stato modificato il comma 1 del citato art. 62 prevedendo che la mancata indicazione, nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari degli elementi fondamentali (durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento), non determina la nullità del contratto (ma continuano ad applicarsi le altre disposizioni, ad esempio: sanzioni, interessi ecc.).

### **Società agricole IAP**

Il comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 che disciplina le società agricole, prevede l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile pena la perdita della qualifica. Il comma 8 art.36 del decreto integra l'art.2 disponendo che non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di:

-fabbricati ad uso abitativo;

-terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'art. 2135 C.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse);

se i ricavi derivanti dalla locazione e dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi.

Nel rispetto dei limiti previsti, mentre la società conserva i requisiti (e le agevolazioni tributarie) tali ricavi saranno assoggettati alle ordinarie regole previste dal DPR n.633/72.

\*\*\*

**L'archivio dei precedenti numeri di "Impresa Agricola news" è disponibile all'indirizzo <http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm>**

\*\*\*

**Ricevere gratuitamente "Impresa Agricola news" è semplice: basta inviare una e-mail all'indirizzo [ianews-subscribe@impresa-agricola.it](mailto:ianews-subscribe@impresa-agricola.it) senza alcun testo. Riceverete una e-mail di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.**

#### **Impresa Agricola News**

*Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia*  
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006

*Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica*

Editore: Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione: Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano

Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: [impresa.agricola@cia.it](mailto:impresa.agricola@cia.it)

direttore editoriale: *Mario Lanzi* - direttore responsabile: *Mario Lanzi*

I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l'invio della pubblicazione.

Ai sensi Dlgs 196/03, i dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali  
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura